



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2020, il giorno 13, del mese di Luglio alle ore 15:00, secondo quanto previsto dal Decreto Presidenziale nr. 21/6508 del 16 marzo 2020, la Vice Presidente CRISTINA NICOLETTI, con la partecipazione del Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 15515/2020 DECRETO N. 71

COMUNE DI BERTINORO - SECONDO PIANO OPERATIVO COMUNALE ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 80 DEL 20/11/2017, AI SENSI DELL'ART.30 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; -FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; -ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.; -ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

LA VICE PRESIDENTE

Visto l'impedimento del Presidente ad adottare il presente atto, a causa di una potenziale ipotesi di conflitto di interesse istituzionale, dovendo, in qualità di Sindaco e membro del Consiglio Comunale di Bertinoro, decidere in relazione ai pareri ed alle osservazioni formulate da questa Provincia in merito al Piano in oggetto;

Richiamato il comma 66 dell'art. 1 della L. 56/201, il quale tra l'altro recita : “.....*Il vicepresidente esercita le funzioni di presidente in ogni caso in cui questi ne sia impedito....*”;

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale;

Vista la documentazione del Secondo Piano Operativo Comunale, adottato con delibera del C.C. n. 80 del 20/11/2017, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., trasmessa in data 05/12/2017 e assunta al prot. n. 30855 di pari data, con richiesta di pareri di competenza;

Premesso che il Comune di Bertinoro ha compiuto integralmente il passaggio della propria strumentazione urbanistica alla nuova disciplina definita dalla L.R. 20/2000 essendo dotato di:

- **Piano Strutturale Comunale (PSC)**, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.2006 con la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena assume valore ed effetti del P.S.C. Comunale e successive varianti;
- **Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)**, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 43 del 07.07.2009 e successive varianti;
- **Piano Operativo Comunale (POC)**, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 27.09.2012 e successive varianti (decaduto il 07/11/2017) ;

Premesso inoltre che:

- La Legge Regionale n. 20/00 e ss.mm.ii. dispone l'elaborazione del POC, quale strumento urbanistico che, in conformità alle previsioni del P.S.C., individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio, da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
- il 21 dicembre 2017 è stata approvata la nuova Legge Regionale n. 24/2017 avente ad oggetto “*Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio*”, entrata in vigore dall'1 gennaio 2018, , la quale ha ridefinito la materia del governo del territorio, identificando nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale e territoriale e nuove procedure di approvazione degli strumenti;
- tale legge ha abrogato la previgente Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20, consentendo tuttavia in via transitoria - nel triennio successivo alla sua entrata in vigore, - ai sensi dell'art. 3 comma 5, di completare i procedimenti di pianificazione urbanistica adottati prima dell'entrata in vigore della legge, secondo i disposti della previgente LR 20/00, ferma restando l'osservanza di cui al comma 1 del medesimo articolo, di adeguamento degli strumenti di pianificazione alla nuova disciplina entro 3 anni;

Dato atto che:

- il POC in oggetto è stato adottato in data precedente l'entrata in vigore della suddetta nuova disciplina urbanistica regionale e pertanto ai sensi dell'art. 3 della LR 24/17, può completare l'iter secondo le procedure stabilite dalla previgente LR. n. 20/2000;
- il POC, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. deve essere predisposto in conformità al PSC e non può modificarne i contenuti fondamentali;

Richiamate le competenze provinciali di cui alla LR 20/00, relative al procedimento di approvazione del POC e delle sue varianti:

- formulazione di riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore ai sensi dell'art. 34 (comma 6) della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
- inoltre, nell'ambito delle riserve:
 - espressione del parere geologico-sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii., sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio;
 - espressione in merito alla valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. b), della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. previa acquisizione dei pareri e delle osservazioni pervenute sul piano;

Dato atto che con Deliberazione n. 8372/37 del 5/02/2014, questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un “*Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali*”;

Atteso che il POC, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
- è predisposto in conformità al PSC e non può modificarne i contenuti fondamentali;
- contiene un apposito elaborato denominato *Documento Programmatico per la Qualità Urbana* (DPQU) che, individua i fabbisogni di dotazioni territoriali e di infrastrutture perseguendo gli obiettivi del miglioramento del benessere ambientale, della qualità urbana e della sostenibilità;
- contiene la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
- contiene una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indica i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni;

Dato atto altresì che il piano si compone dei seguenti elaborati tecnici allegati alla delibera di adozione, inviati su supporto digitale a questa Amministrazione con la citata nota prot. prov. n. 30855 del 05/12/2017 e così denominati:

- 1 *NTA.pdf* - Norme Tecniche di Attuazione
- 2 *DPQU.pdf* - Relazione descrittiva- Documento programmatico per la qualità urbana - Dimensionamento del Piano
- 3 *ELENCO_OOPP.pdf* - Programma delle Opere Pubbliche ed elenco integrativo delle Opere Pubbliche da realizzare in sede di II POC
- 4 *Agenda_OOPP.pdf* - Relazione di fattibilità economicofinanziaria e Agenda di attuazione del Piano
- 5 *SCHEDA_ATTUAZIONE_POC.pdf* - Schede di attuazione degli ambiti attivati dal POC
- 6 *Fac_simile_accordo.pdf* - Fac simile proposta di Accordo con i privati ai sensi art. 18 LR 20/2000
- 7 *SCHEDA_PUA_PAC11.pdf* - Scheda A10.5 - PUA di iniziativa pubblica PAC11
- 8 *TAV INT1.pdf* - Tavole degli interventi (TAV. INT1- INT2)
- 9 *TAV INT2.pdf*
- 10 *Piano_commercio.pdf* - Piano del Commercio e allegati
- 11 *Piano_commercio_allegati.pdf*
- 12 *Valsat.pdf* - ValSAT (Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale) – Relazione
- 13 *Valsat_Analisi_integrative_PAN_8_PAN_9.pdf* - ValSAT – Integrazione relativa agli impatti sul sistema idrico integrato

- 14 *Valsat_SII.pdf* - ValSAT – Analisi integrative alla ValSAT relative alle schede POC PAN_8 e PAN_9
- 15 *RELAZIONI_GEOLOGICHE.pdf* - Relazioni geologiche

Rilevato che:

- l'avviso di adozione e deposito del piano è stato pubblicato sul BUR della Regione Emilia-Romagna n. 320 del 29/11/2017; gli elaborati costituenti sono stati depositati presso il Comune di Bertinoro per sessanta giorni, consentendo in tale termine (entro il 28/01/2018 - errata corrige BURERT n.332 del 13/12/2017) la presentazione di osservazioni al Piano da parte di tutti i cittadini;
- a seguito dell'esame degli atti acquisiti, questa Provincia con nota PEC prot. n. 32788 del 28/12/2017; ha trasmesso all'Amministrazione comunale di Bertinoro una prima richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di Piano, al fine della compiuta espressione dei pareri di competenza;
- in data 9/10/2018 (agli atti con prot. prov.le n. n.26130 di pari data) il Comune di Bertinoro ha trasmesso alla scrivente Amministrazione le integrazioni di seguito elencate, unitamente alle n.6 osservazioni pervenute entro i termini di deposito dello strumento in oggetto;

Elaborati integrativi:

- *Relazione Valsat integrativa – tavole vincoli*
- *Parere della Regione Emilia – Romagna avente prot. com. n. 20128 del 22 novembre 2017*
- *Studio di fattibilità intervento PAN_8, PAN_9 e appendici:*
- *Studio di impatto sul traffico e la viabilità*
- *Studio di impatto sulla componente acustica*
- *Studio di impatto sulla componente atmosferica*
- in data 15/11/2018 con prot. n. 29967 questa Amministrazione comunicava e precisava al Comune che i termini di espressione dei pareri di competenza restavano sospesi fino all'acquisizione dei pareri di AUSL e ARPAE quali soggetti individuati con competenza in materia ambientale;
- in data 20/12/2018 (agli atti con prot. prov.le n. 33569 di pari data) il Comune di Bertinoro ha trasmesso alla scrivente Amministrazione i suddetti pareri;
- a seguito dell'approvazione del PSC il Comune con nota prot 4538 del 25/02/2020 ha trasmesso i seguenti elaborati integrativi:
 - *Relazione esplicativa modifiche intervenute a seguito di approvazione della Variante Generale al PSC con allegati gli stralci comparativi di raffronto tra le previsioni del POC e la Variante Generale al PSC in fase di adozione (DCC n. 47 del 27/05/2017) e approvata (DCC n. 45 del 09/09/2019);*
 - *Elenco osservazioni pervenute successivamente alla sospensione del procedimento con le note di valutazione tecnica;*
 - *Osservazioni pervenute successivamente alla sospensione del procedimento*

Evidenziato che:

- in data 10/01/2019, in accoglimento di richiesta da parte del Comune di Bertinoro (prot. prov. n. 623 del 09/01/2019), nelle more di conclusione del procedimento in itinere di Variante generale al PSC, adottata con Del C.C. N. 47 del 26/05/2017, sono stati interrotti i termini per l'espressione delle determinazioni provinciali in merito alla variante al POC in oggetto indicata (prot. prov. n.485 del 10/01/2019);
- in data 29/11/2019 con nota prot. n.33936 questa Provincia, preso atto dell'approvazione della Variante al PSC (Del. CC. N. 45/2019) trasmessa al prot. Prov.le n. 32682 in data 15/11/2019, ai fini del riavvio del procedimento, ha richiesto all'Amministrazione comunale specifiche integrazioni al fine di verificare le previsioni prefigurate dal POC adottato ai nuovi contenuti del PSC approvato;

- in data 25/02/2020 con nota acquisita al prot. prov.le n. 4538 di pari data, il Comune ha trasmesso la documentazione integrativa, con conseguente ripresa dei termini procedurali;
- in seguito all'emergenza COVID-19, con nota prot. n. 8811 del 22.04.2020, è stata comunicata la sospensione del computo dei termini relativi allo svolgimento del procedimento, fino al 15 maggio 2020, ai sensi dell'art.103 del DL n.18/2020 (*aggiornato con Decreto del 08/04/2020 n. 23*) e in conformità alla circolare Regionale del 18 marzo 2020 e s.m.i. recante “*Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e proroga di validità degli atti in scadenza ai sensi dell'art. 103 del decreto-legge 17 marzo n.18*” che ha fornito precisazioni relative alle modalità per rideterminare i termini dei procedimenti in materia di pianificazione urbanistica coinvolti dalla sospensione;

Preso atto, sulla base di quanto indicato nell'atto deliberativo di adozione e nella relazione di Piano, che:

- l'avviso di avvenuta approvazione del primo Piano Operativo Comunale è stato pubblicato sul BURERT del 7/11/2012 pertanto entro cinque anni ovvero entro il 07/11/2017 devono essere stipulati gli accordi art. 18 inseriti nel primo POC di Bertinoro e nelle successive Varianti ad esso relative, pena decadenza dei medesimi per decorrenza dei termini;
- il primo POC (decaduto) non ha utilizzato tutta la superficie edificabile assegnata dal PSC vigente ad ogni POC sia per l'attuazione degli ambiti di nuovo insediamento, sia per le cosiddette “ricuciture”, pertanto tale differenza di SUL può essere incamerata nel secondo POC;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 28 settembre 2017 è stato approvato lo schema di “*Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da inserirsi nel Secondo Piano Operativo Comunale (P.O.C.) di Bertinoro, ai sensi Art. 30 L.R. 20/2000*”
- l'avviso è stato depositato e pubblicato all'albo pretorio del Comune di Bertinoro in data 3 ottobre 2017 fissando il termine per la presentazione delle proposte nel 3 novembre 2017, ed entro tale data sono pervenute n. 14 proposte di intervento per un totale di SUL residenziale richiesta pari a mq 9.658 e di SUL produttiva/terziaria pari a mq 26.915 (del GC n. 106 del 7/11/2017);
- le proposte considerate costituiscono in gran parte il rinnovo o la modifica in riduzione di SUL di previsioni già nel primo POC, tranne che per le nuove proposte denominate “PAN_8” e “PAN_9”;
- le proposte iniziali di accesso al II POC dei soggetti privati sono state rielaborate dall'Ufficio di Piano con la creazione/integrazione delle Schede di Attuazione del POC contenenti le superfici assegnate dal POC e le condizioni di attuazione, tra cui la realizzazione/cessione ovvero monetizzazione di opere compensative per la sostenibilità dell'intervento, e successivamente sottoscritte per accettazione con relative clausole di garanzia dai proponenti entro il 13 novembre 2017, pena l'esclusione dalla variante in oggetto;

Dato atto che a seguito della nota di trasmissione del Piano, assunta al prot. prov. n. 30855/2017, il Comune chiedeva l'esclusione dal parere di competenza della Provincia della previsione di cui alla Scheda “SMN_2E”;

Visti i contenuti del II° P.O.C. di Bertinoro desumibili dall'insieme della documentazione presentata e di seguito sintetizzati:

RELAZIONE ISTRUTTORIA

1- Ricognizione stato di attuazione del PSC e POC

Il primo POC, approvato con Deliberazione C.C. n. 78 del 27 settembre 2012, trascorsi i 5 anni di validità ha cessato di avere efficacia il 7 novembre 2017, hanno perso pertanto efficacia le previsioni non attuate, i diritti edificatori e l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio.

Il primo POC ha visto il susseguirsi di diverse varianti derivanti dalla necessità di ricalibrare gli interventi attraverso riduzioni e l'articolazione in più stralci funzionali allo scopo di favorire la realizzazione, seppur in maniera dilazionata nel tempo, degli obiettivi del primo POC attraverso il coinvolgimento diretto del privato. A seguito della conclusione del quinquennio di efficacia del I° POC il Comune ha eseguito una ricognizione dello stato di attuazione del PSC da cui risulta in sintesi che su un totale di 31 previsioni complessive, 17 previsioni risultano avviate/attuate e/o da recepire nel RUE, 7 risultano inserite nel II POC e 7 interventi risultano decaduti. Rispetto ad un totale di 16 piani attuativi pianificati ne risultano 7 convenzionati (PAC 4, CA6, CA7, PAC 30 PAC 12, PAC 33, FT Maroncelli); 8 stralciati ed 1 (PAC 11) rinviato al II POC.

2- Dimensionamento e bilancio delle dotazioni territoriali

Il PSC vigente individua i nuovi ambiti potenziali di espansione e stabilisce la massima capacità insediativa edificabile in un arco temporale indicativo di 20 anni, che deve essere ripartita uniformemente nei POC che si susseguono ogni 5 anni (25% per ogni POC), per il Comune di Bertinoro tale capacità risulta pari a 15.585 mq di SUL residenziale e 57.891 mq di SUL produttiva-terziaria.

Inoltre il PSC prevede anche un meccanismo di flessibilità, definito all'art. 3.3. comma 2 e 3 delle NTA, con il quale i POC possono ridistribuire quote pari al 20% della complessiva capacità insediativa a favore delle cosiddette "ricuciture funzionali" dei tessuti urbanizzati esistenti, purché non comportino incompatibilità funzionali e siano accessibili e servibili dal sistema viario e infrastrutturale – tecnologico, anche tale percentuale per ogni POC non può comunque superare la quota di un terzo e che corrisponde a 5.195 mq di SUL residenziale e 19.297 mq di SUL produttivo-terziario. Il comune oltre alla quota (1/3) ripartita dal PSC per il II POC rimette a bilancio i residui derivanti dal I POC non attuato, sulla base dello stato di ricognizione e dei conteggi riportato in Relazione, come sintetizzato alla seguente tabella:

Tab. 1 - Ricognizione Dimensionamento

SUL PREGRESSA	SUL RES DA PSC	SUL RES DA POC	SUL PROD DA PSC	SUL PROD AGG DA POC
Tot 5.437	3.554	1.823	17.045	9.505
Totale max PSC	62.342	15.585	231.564	57.891
Quota PSC II POC	15.585	5.195	57.891	18.697
Residuo I POC	14.423	5.558	57.891	18.697
Totale II POC	30.009	10.753	115.789	37.994
RESIDUO	26.455	8.930	98.737	28.489

Il comune ha compiuto infine il bilancio delle dotazioni minime ai sensi di legge come diversificato nelle NTA del PSC dalla cui tabella risulta verificata una quantità sufficiente in relazione a 11.193 abitanti rilevati nel 2011, si fa presente che l'ultimo dato rilevato Istat al 01/01/2018 è inferiore, pari a 10.947 abitanti;

La Variante al PSC sopravvenuta (Del. CC. N. 45/2019), ha stabilito una notevole riduzione delle soglie minime di attuazione degli ambiti A12 e A13, in quanto considerate particolarmente elevate e di difficile raggiungimento le percentuali minime di superficie territoriale precedentemente definite. La variante al PSC ha definito quote in termini di superficie di 10 ha per gli ambiti produttivi e da 2,5 a 1 ha per quelli residenziali da assoggettare a POC/PUA, prevedendo inoltre una superficie minima per ulteriori stralci o sub-comparti di attuazione. Tale variazione ha consentito di ricondurre alla compatibilità al PSC talune previsioni contenute nel presente POC, le quali non raggiungevano le soglie maggiori precedentemente stabilite.

3- Il processo partecipativo e negoziale dal I al II POC

Il Comune di Bertinoro attraverso l'avviso pubblico pubblicato al fine di predisporre il II POC ha definito, sulla base del Programma delle OOPP, gli interventi prioritari ritenuti di rilevante interesse per la comunità locale da attivare con il secondo POC:

- l'Ambito per nuovi insediamenti produttivi A13_3;
- gli Ambiti A12_1 e A12_2 a Santa Maria Nuova - per le parti non ancora attuate o in corso di attuazione con il I POC- quale condizione necessaria per realizzare tratti funzionalmente autonomi di viabilità di attraversamento della frazione in alternativa all'asse di via Santa Croce,
- gli ambiti A12_7 e A12_8 a Fratta Terme;
- altri interventi, non rientranti negli ambiti PSC, con rilevante interesse per la comunità locale e in particolare quelli a vocazione prevalentemente produttiva e/o terziaria (commerciale, direzionale, alberghiera, socio-assistenziale, turistico/ricreativa).

Delle 16 proposte, di cui 7 rinnovate dal I POC, 6 costituiscono interventi relativi a previsioni di PUA non approvati entro il quinquennio di efficacia e pertanto decaduti, su cui sono apportate alcune modifiche e ricalibrature e 3 costituiscono nuove proposte, che sono state tradotte in **Schede di attuazione:**

Tab. 2 - Proposte II Poc

Ambito	Destinazione	SUL (mq)	Note
BERT_5A	residenziale	400	<i>ex PRG PUA PAC15bis con riduzione di SUL</i>
BERT_5B	residenziale		
PAN_3	produttivo	1'500	<i>come da primo POC</i>
PAN_5	terz/comm	-	<i>come da primo POC;</i>
PAN_8	terziario	12'567	<i>nuova proposta</i>
PAN_9	terziario	12'483	<i>nuova proposta</i>
SMN_1A	residenziale	929	<i>da primo POC con una diminuzione di SUL derivante da trasferimento</i>
	terziario	788	
SMN_2A	residenziale	1'637	<i>come da primo POC;</i>
		1'666	
SMN_2C	residenziale	791	<i>come da primo POC</i>
SMN_2E	residenziale	966	<i>(ESCLUSA dal parere)</i>
SMN_3	residenziale	50	<i>nuovo intervento</i>
FT_2	residenziale	1'166	<i>da primo POC</i>
FT_Parco Termale	terziario-ric.	365	<i>ex PRG PAC17/18</i>
FT_7	residenziale	368	<i>ex PRG PUA CA15 in riduzione per rinuncia di una proprietà</i>
FT_8	residenziale	550	
FT_9	residenziale	1'138	

4- Descrizione delle previsioni:

Le schede FT_7, FT_8 ed FT_9 riguardano una parte del PUA CA15 (ex PRG), con una SUL molto inferiore rispetto alla previsione derivante dal PRG e tutta a destinazione residenziale. Gli interventi FT_7 ed FT_9 in particolare prevedono la realizzazione e cessione di un parcheggio pubblico, una fascia verde e un percorso

ciclopeditone su via Loreta, per poter permettere il collegamento della zona più orientale della frazione con il parco termale, mentre per la FT_9 è prevista la cessione di un'area per usi pubblici integrata con la zona del campo sportivo e della piscina comunale. L'obiettivo delle previsioni è quello di dare ordine alle aree limitrofe alla zona del campo sportivo e della piscina comunale e aggiungere una nuova polarità rispetto al tessuto urbano di Fratta Terme. Con la stessa ottica di rilancio del centro termale e di dotazione di servizi alla frazione si pone l'intervento FT_PARCO_TERMALE: un comparto soggetto a PUA decaduto nel primo POC, derivante dalla suddivisione del PAC17/18 (ex PRG), l'intervento viene attuato con permesso di costruire, subordinato al rispetto delle condizioni di attuazione, alcune derivanti da prescrizioni pregresse del PAC17/18.

Nel II POC il comune ha compiuto in taluni casi la scelta di ricercare strumenti di attuazione più snelli rispetto al PUA, quali i permessi di costruire convenzionati, prevedendo la possibilità di intervenire per stralci funzionali, atti di cessione rispetto ad articoli 18, laddove l'onere di sostenibilità venga compensato interamente con la cessione di aree.

Gli interventi BERT_5A e BERT_5B derivano dal comparto ex PRG soggetto a PUA denominato PAC15bis decaduto in sede di primo POC. La nuova proposta di intervento riduce notevolmente la SUL residenziale e contribuisce, grazie all'onere di sostenibilità, alla riqualificazione degli spazi aperti e dell'arredo urbano in centro storico. L'area BERT_5B su cui insiste un fabbricato esistente è stato destinato a villa con giardino.

Le schede "PAN_8" e "PAN_9" costituiscono la nuova attuazione di una porzione dell'ambito produttivo terziario di PSC A13.3 a Panighina, attraverso la previsione di strutture ad uso commerciale e terziario. Tali insediamenti sono ritenuti dal Comune utili all'incremento dei servizi per la popolazione residente e costituiscono una maggiore capacità di attrazione turistica per le risorse locali con conseguente crescita degli occupati diretti ed indiretti. Quale onere di sostenibilità legato agli interventi sono previste opere di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale nelle frazioni di Panighina e Santa Maria Nuova ed interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

Rispetto al primo POC l'amministrazione conferma la quantificazione delle opere compensative da realizzare o monetizzare per garantire la sostenibilità dei singoli interventi, aggiuntive rispetto a quelle definite come dotazioni territoriali minime di legge, tenendo conto della valorizzazione economica delle aree conseguentemente all'inserimento nel II POC attraverso l'assegnazione dei diritti edificatori;

5-Obiettivi programmatici per la qualità urbana

Il secondo POC, in coerenza con il primo, continua a perseguire obiettivi di miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile, in particolare nelle frazioni. Tra gli interventi pubblici che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di interesse prioritario nella selezione delle proposte attuative da parte dei privati all'interno del secondo POC sono stati individuati:

- *interventi di miglioramento della circolazione e messa in sicurezza della viabilità veicolare, ciclabile, pedonale e del trasporto pubblico locale;*
- *potenziamento della rete di percorsi ciclopeditoni rurali ed urbani a favore della mobilità sostenibile dal centro storico di Bertinoro fino alla pianura;*
- *interventi di riqualificazione dei centri urbani, con particolare attenzione al centro storico, ai centri abitati di Fratta Terme e di Santa Maria Nuova - spazi pubblici, rivitalizzazione commerciale e turistica, valorizzazione emergenze storico-architettoniche, realizzazione di parcheggi integrati;*

6- Contenuti della VALSAT

Il documento relativo alla valutazione di sostenibilità ambientale è stato integrato e aggiornato al 1 ottobre 2018 (*integr. prot. prov. n. 26130/2018*), l'elaborato analizza le proposte definite nel II POC strutturandosi in tre parti:

- nella prima parte si descrive la metodologia utilizzata per predisporre la VALSAT
- nella seconda parte si analizzano gli esiti delle valutazioni condotte sul duplice livello definito dal PTCP:

- *pre-valutazione* di compatibilità delle nuove previsioni rispetto ai temi paesistici e al PSC sovraordinato;
- *valutazione ax-ante* degli effetti delle proposte di POC, relativamente agli aspetti ambientali e infrastrutturali maggiormente critici e delle azioni di mitigazione e miglioramento proposti, i quali sono valutati attraverso una matrice di impatto per ciascun comparto e con apposite cartografie per ogni sistema sensibile consentono il raffronto, tra la valutazione del primo POC e quella derivante dalla proposta di secondo POC.
- nella terza parte sono selezionati gli indicatori di monitoraggio da utilizzare periodicamente per verificare l'efficacia della pianificazione attraverso un sistema di conoscenza da implementare e aggiornare nel tempo.

Dalla Valsat del I POC al II POC

In coerenza con il principio di non duplicazione, la ValsAT del secondo POC è stata impostata come integrazione rispetto alla ValsAT già predisposta per il primo POC, il quale ha chiuso il suo bilancio quinquennale con l'attuazione di 17 interventi rispetto ai 31 previsti. Per le proposte che ripropongono interventi previsti dal primo POC il punto di partenza è stata necessariamente la Valsat già svolta del primo POC.

Pre-valutazione delle criticità del territorio

Negli estratti delle tavole dei vincoli sono state individuate le aree oggetto di nuovi interventi previsti dal II POC, per verificare la presenza di limiti assoluti o parziali alla trasformazione e proporre le condizioni ed i requisiti prestazionali degli interventi da realizzare. Quindi per quanto riguarda gli interventi già approvati nel I POC vengono confermate le medesime prescrizioni riportate nelle schede di attuazione, mentre in riferimento alle nuove proposte denominate “PAN_8” e “PAN_9” è stata elaborata una integrazione specifica alla Valsat.

La valutazione ex ante degli effetti dell'attuazione del Piano

Per valutare il livello di criticità e le opportunità delle componenti territoriali (dei sistemi ambientale, insediativo e della mobilità) allo stato attuale, è stato assunto dal PTCP un set di indicatori quantitativo in grado di rendere misurabile l'entità delle criticità/opportunità derivanti dall'attuazione degli interventi.

Il sistema di valutazione delle alternative risulta così articolato :

- la descrizione delle componenti di progetto;
- la costruzione degli indicatori per la misurazione degli impatti;
- il calcolo dei valori per ogni criterio e componente di progetto;
- la valutazione tra le alternative (stato di fatto e progetto);
- l'indicazione delle misure di mitigazione proposte per minimizzare gli impatti.

Analisi delle previsioni:

L'analisi viene in particolare dettagliata per gli interventi collocati negli ambiti di PSC che non rispettano la soglia minima di attuazione stabilita per la trasformazione e per i quali si vuole dimostrare la sostenibilità di quanto proposto sia a scala di singolo ambito che più complessivamente a livello comunale:

Ambito A12_1 - Tale ambito, anche se con una soglia di superficie territoriale inferiore a quella prevista dal PSC ha l'obiettivo di completare la viabilità alternativa alla via Santa Croce di collegamento tra via Cavalli a nord e via Lunga a sud, in combinazione con l'intervento attuato denominato RUE_SMN_3 (modifica dell'intervento SMN_5 a seguito di variante al primo POC).

Ambito A12_2 L'ambito propone la realizzazione del primo bosco urbano a Santa Maria nuova, nuovi parcheggi a servizio dell'abitato che ne è carente e aree per servizi pubblici collegati al viale principale oggetto di un processo di valorizzazione.

Valutazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico

Dagli esiti del conteggio dell'incremento di abitanti ed addetti in seguito alla proposta di II POC rispetto al RUE vigente, si registra un incremento complessivo di abitanti e di addetti pari a 193 nuovi abitanti e 320 nuovi addetti da insediare. Tali valori da una parte vengono considerati un aumento fisiologico della popolazione residenziale e dall'altra un rafforzamento delle attività già presenti sul territorio e conseguente risposta in termini occupazionali, con particolare in riferimento agli interventi PAN_8 e PAN_9.

Impatti generati dalle scelte di Piano sul sistema ambientale e naturale

Gli interventi più impattanti rispetto a quanto già analizzato e confermato nel I POC, sono senza dubbio individuati nelle Schede PAN_8 e PAN_9 per i quali è stato condotto uno studio specifico di fattibilità (di seguito sintetizzato).

Il sistema della mobilità e delle reti tecnologiche

Il secondo POC conferma il sistema di percorsi ciclopeditoni, mediante la progettazione coordinata tra schede POC e le urbanizzazioni esistenti. L'onere di sostenibilità degli interventi previsti a Panighina (PAN_5, PAN_8, PAN_9, PAN_3) è finalizzato a continuare la riqualificazione della via Emilia storica avviata in sede di primo POC, nonché alla realizzazione di opere per aumentare la sicurezza stradale (rotatoria SS9 via Emilia a Panighina, allargamento via S. Croce, rotatoria via Fonde, ecc.).

Il censimento del traffico veicolare e la verifica della capacità stradale

La tematica della congestione è stata aggiornata all'anno 2018, sulla base di rilievi specifici effettuati sulle medesime sezioni analizzate nel 2010 per farne un raffronto, a cui sono state aggiunte ulteriori sezioni ritenute significative quali il nodo di Via Fonde (conteggio volumi di svolta) e l'incrocio tra Via Colombo, Via Larga e la Sp5 all'altezza della località di Santa Maria Nuova (conteggio dei volumi).e sulla base di una analisi ragionata dei flussi rilevati dal sistema MTS della Regione Emilia Romagna, in corrispondenza di due sezioni poste lungo la SS9 Via Emilia, la n° 174 tra Forlì e Forlimpopoli e la n° 258 all'altezza di Capocolle. L'analisi evidenzia che negli ultimi anni la via Emilia è tendenzialmente più scarica, a causa sia del perdurare della crisi economica, sia per una diversa scelta degli itinerari che collegano Forlì a Cesena determinata dalle persistenti criticità di congestione che si trovavano su quel tratto della Via Emilia; in particolare, dai rilevamenti di traffico effettuati, il percorso SP61-SP5-SP105 (Via S.Cristoforo) che collega la tangenziale di Forlimpopoli alla secante di Cesena è individuato come itinerario alternativo per il collegamento Forlì-Cesena, il cui utilizzo è evidenziato dall'aumento di veicoli registrato su via Fonde e la contemporanea diminuzione del traffico sulla SP5 dal lato nord dell'intersezione con la via Emilia. Anche nel rilevamento delle manovre di svolta prevale il movimento da/per Via Fonde verso Via Santa Croce in direzione Santa Maria Nuova. Sulla base di tali dati e con le simulazioni eseguite, è stata aggiornata la carta della congestione stradale allo stato di PSC attuato, ipotizzando inalterate le caratteristiche delle infrastrutture.

Valutazione di sintesi:

Le analisi condotte in sede di variante al PSC adottato con Del C.C. 47 del 26/05/2017, mostrano una situazione sostanzialmente invariata rispetto alle principali criticità già note nel PSC vigente e pre-vigente, presso la SP5- via Santa Croce (dall'ambito produttivo A13.3 fino a Santa Maria Nuova) e sulla via Emilia. Lo studio ipotizza che tali criticità potranno essere risolte attraverso un adeguamento dimensionale del tratto della via Santa Croce e l'introduzione, previa verifica di fattibilità, di rotatoria all'intersezione con la SP 105-via S.Cristoforo. Questi interventi assumono particolare significato, oltre che per le previsioni urbanistiche del Comune, anche in virtù del riscontro che hanno fornito le indagini circa l'utilizzo del percorso SP61-SP5-SP105, come unica attuale alternativa alla via Emilia per i collegamenti di attraversamento sovracomunale Est- Ovest (Forlì-Cesena). Per la via Emilia non si prevede che i livelli di traffico e di congestione, possano aumentare significativamente e si evidenzia che gli attuali problemi di fluidità

riscontrati, sono dovuti principalmente alla regolazione semaforica dell'intersezione con la SP65 e SP5 (incrocio Panighina), piuttosto che all'entità dei flussi; in tal senso si afferma che la circolazione sulla via Emilia potrà avere un maggiore beneficio a seguito della realizzazione della rotatoria prevista e posta quale condizione agli interventi PAN 8 e PAN 9 (area commerciale).

Monitoraggio

Per il monitoraggio del Piano vengono riportati in apposita tabella, secondo gli indirizzi del PTCP, diversi set di indicatori di efficacia, in parte desunti dall'allegato A della ValSAT del PSC di Bertinoro. Dal momento che obiettivo del monitoraggio non è solo il bilancio degli effetti delle azioni di Piano sui sistemi ambientali e territoriali, ma anche lo stato di attuazione dei propri Piani, al fine della revisione o aggiornamento degli stessi, in fase di monitoraggio vengono correttamente introdotti due ulteriori gruppi di indicatori: gli indicatori di efficacia e gli indicatori di efficienza.

Schede di studio di sintesi e Tavole Valsat

La Valsat è stata integrata infine per ciascun intervento inserito nel II POC, da specifiche **Schede** in cui sono stati sintetizzati gli esiti delle valutazioni effettuate circa:

- *dimensione e natura dell'ambito*
- *prossimità e funzionalità della localizzazione rispetto ai tessuti consolidati*
- *geomorfologia dei suoli*
- *presenza di vincoli paesaggistici o ambientali*
- *prevedibili impatti urbanistico-ambientali attivi e passivi*
- *servibilità da parte del sistema tecnologico-infrastrutturale*
- *accessibilità al sistema viario principale*
- *la verifica con la zonizzazione acustica*

In allegato sono state inoltre elaborate per ogni intervento proposto apposite **Tavole di analisi** rispetto:

- *al sistema dei vincoli paesaggistici, idrogeologici e infrastrutturali,*
- *alla la Tavola B4 come modificata nella Variante Generale Piano Strutturale Comunale adottata con Del. C.C. n. 47 del 26/05/2017, al fine di verificarne la compatibilità in regime di salvaguardia,*
- *alla suscettibilità alle trasformazioni insediative*
- *all'elettromagnetismo*
- *alla classificazione acustica*

7. CONCLUSIONI

Il Rapporto Ambientale conferma per la maggior parte degli interventi quanto già definito nel precedente POC anche a seguito di pareri e prescrizioni accolte in sede di approvazione e quindi riportate testualmente nelle Schede di attuazione e riproposte correttamente integrate o aggiornate ove necessario nel presente II POC.

Le valutazioni sono state specificatamente approfondite solo per le nuove previsioni degli ambiti PAN 8 e PAN 9 in relazione alle dimensioni e agli usi terziario-commerciali previsti ed ai relativi impatti sul sistema territoriale e infrastrutturale. Tra gli elaborati di Piano sono stati redatti pertanto i seguenti elaborati di valutazione specifica:

- *Valsat Analisi integrative PAN 8 PAN 9*
- *Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale – Integrazione relativa agli impatti sul Sistema Idrico Integrato (Valsat SII)*
- *Studio fattibilità - PROPOSTA DI INSEDIAMENTO DI UN'AREA COMMERCIALE IN LOCALITA' PANIGHINA (integrazione prot. ptov. n.26130/2018)*

8 - STUDIO DI FATTIBILITÀ - SCHEDE PAN 8 E PAN 9 - Area commerciale-terziario

(integrazione prot. ptov. n.26130/2018)

L'amministrazione Comunale in sede di integrazioni ha presentato per l'area commerciale PAN_8 e PAN_9 uno specifico Studio di fattibilità, fornito dai proponenti, i cui contenuti sono di seguito sintetizzati:

In base al sistema territoriale definito nel PTCP, Bertinoro risulta essere definito Centro Integrativo Superiore, ossia con *“capacità di articolare l'offerta delle più importanti funzioni urbane con dimensione sovra locale, grazie ad una dotazione di servizi e attrezzature per i cittadini e per le imprese”*

Attualmente, rispetto all'epoca in cui è stata svolta l'ultima Conferenza di Servizi sul Commercio che decretò il divieto di insediamento sul territorio comunale di nuove medie e grandi strutture di vendita, il Comune ha superato i 10.000 abitanti e sono mutati i modelli di consumo. Il nuovo comparto A13-3 in cui è collocato l'intervento PAN 8 e PAN 9, è indicato dal PSC come integrazione ed espansione della preesistente area industriale della Panighina, scelta che risiede nelle peculiarità territoriali dell'area stessa, lontana dalle aree residenziali comunali, già caratterizzata da insediamenti di tipo artigianale – industriale e dalla presenza di un sistema viario costituito dalla SS9-Via Emilia, dalla SP 5-Via S. Croce, dalla SP 65-Via Consolare (Cesena – Bertinoro), dalla SP 61-via Fonde (Forlì-Cesena) e dalla pianificazione della futura Via Emilia Bis con svincolo previsto a due livelli con la SP 5 nei pressi dell'ambito. Allo stato attuale inoltre in alternativa alla Via Emilia Bis, visti gli alti costi dell'intervento e le difficoltà di realizzazione, i Comuni interessati stanno ipotizzando in alternativa a tale progetto il potenziamento dei percorsi alternativi esistenti.

Traffico e viabilità

Gli assi viari principali afferenti all'area di studio PAN 8 e PAN 9 sono i seguenti:

- SS9 Via Emilia (tratta compresa tra Forlimpopoli e Cesena)
- SP 5 (Via S. Croce)
- SP 65 (Via Consolare) Cesena – Bertinoro
- SP 61 (Via Fonde) Forlì- Cesena
- viabilità secondaria e locale di zona.

Lo studio ha diviso il traffico in 2 componenti:

1. traffico preesistente alla realizzazione del nuovo insediamento riferendosi al periodo temporale in cui le strade sono sottoposte alla massima pressione veicolare e quindi nell'ora di punta di un giorno feriale medio;
2. traffico dato dai veicoli che afferranno all'Area Commerciale riferendosi a valori di esperienze analoghe all'impianto di progetto nelle giornate di sabato nel periodo 17,30/18,30 ed in minor misura, sempre alla stessa ora il venerdì.

Per lo studio in oggetto si terrà in considerazione unicamente il venerdì nel periodo 17,30/18,30.

Componente 1 -traffico preesistente

Per esaminare la componente del traffico preesistente sono stati utilizzati i seguenti dati:

- rilievo in data 13/04 dalle 17,30 alle 18,30 del traffico veicolare nelle strade interessate sopra riportate
- acquisizione dei dati di traffico (giornalieri, mensili e annuali) messi a disposizione dal sistema MTS della Regione Emilia Romagna in corrispondenza della sezione su SS9 Via Emilia tra Forlì e Forlimpopoli e della sezione sulla medesima strada in corrispondenza di Capocolle.

La tipologia dei veicoli è suddivisa:

veicoli leggeri = 93,2%

veicoli pesanti = 6,7%

In sintesi si è ottenuto:

- **VOLUME DI TRAFFICO ELEVATO**
 - SS9 Via Emilia tratta Ovest (lato Forlimpopoli) pari a 2.029 veicoli totali nelle 2 direzioni
 - SS9 Via Emilia tratta Est (lato Cesena) pari a 1.831 veicoli totali nelle 2 direzioni
- **VOLUME DI TRAFFICO CONTENUTO**
 - SP5 (Via Santa Croce- incrocio SS9) pari a 563 veicoli totali nelle 2 direzioni

- SP5 (Via Santa Croce – lato Santa Maria Nuova) all'incrocio con Via Fonde pari a 622 veicoli totali nelle 2 direzioni
- Via S. Cristoforo pari a 530 veicoli totali nelle 2 direzioni

Sulla Via Emilia a livello qualitativo, in questo periodo critico della giornata il funzionamento dell'intersezione alla Panighina risulta mediamente critico, si formano code significative ma che in linea generale vengono smaltite in un ciclo semaforico.

Componente 2 - traffico indotto dalla nuova area commerciale

Per la stima del traffico indotto è stato utilizzato il metodo gravitazionale (metodo che si basa sul bacino d'utenza, le distanze e le superfici delle diverse attività da insediare e relative frequentazioni). I passaggi per la definizione del traffico indotto sono stati i seguenti:

- I. Sono state ricavate le isocrone in base al tempo di percorrenza della distanza dalla residenza al comparto commerciale. Il tempo di percorrenza di 30 minuti è ritenuto per questo tipo di insediamento il tempo limite, in quanto si sostiene che per un tempo maggiore, l'insediamento non sia in grado di attrarre nessun utente. Sono quindi state evidenziate 4 aree delimitate dalle isocrone di riferimento di gravitazione primaria che vanno quindi da un richiamo alto (tempo di percorrenza 0-5 min) a un richiamo medio basso (tempo di percorrenza 15-20 min).
- II. Si è proceduto al calcolo della popolazione che risiede nelle aree individuate al punto precedente pari circa a 287.400 residenti, i quali sono poi stati suddivisi in base alle fasce gravitazionali.
- III. Per la stima dell'utenza sono quindi state applicate le percentuali di gravitazione della giornata di picco di sabato ai residenti presenti per ogni fascia gravitazionale. Relativamente a questi, valutati circa pari a 5.100 visitatori, si è quindi proceduto assumendo che circa lo 0,86% utilizzerà mezzi diversi dal proprio veicolo (moto, mezzi pubblici, bici..) e si è valutato quante sono quindi le auto in circolazione moltiplicando il numero di visitatori per 1,7, ossia l'indice medio di occupazione delle autovetture. Le automobili totali stimate per la giornata del venerdì risulta pari a 1.963 auto. Sono quindi stati esaminati i movimenti veicolari generati/attratti dall'Area Commerciale che per la giornata di venerdì nel periodo 17,30/18,30 nell'anno 2018 (rispetto all'anno 2010 nel quale era stato effettuato per la prima volta tale studio nell'area in oggetto, l'attrazione del comparto è ritenuta minore) risultano:

251 veicoli in entrata

228 veicoli in uscita

Per il calcolo di cui sopra è stato poi considerato un numero di auto dei dipendenti e degli operatori e di automezzi di approvvigionamento pari a 0 (perché considerati a parte), mentre è stata considerata una quota parte dei veicoli relativi al terziario (uffici) che sarà presente nel comparto.

La componente 2 quindi si andrà a sommare alla componente 1 con una distribuzione dell'indotto già ipotizzata nella proposta del 2010, ossia:

- 16,3 % provenga da nord/nord-est: SP 118, SP 87, SP 5 e Via Santa Croce
- 38,9 % provenga da est/sud -est: SP 304R, SS9 Via Emilia est, Via San Cristoforo, Via Santa Croce
- 5,7 % provenga da sud: SP 65, Via Consolare, Via Santa Croce
- 3,1 % provenga da sud – ovest: SP 26, SP 37, SS9 Via Emilia ovest
- 13,0 % provenga da ovest: SP 56, SS9 Via Emilia ovest
- 23,0 % provenga da nord-ovest: tangenziale ovest di Forlì, SP 61

Si rileva che il traffico indotto dalla nuova previsione nello studio presentato non viene considerato totalmente aggiuntivo. In particolare l'utenza riferibile ai territori di Cesena e Forlì con tempi di percorrenza superiore ai 15 min (utenza che vale circa il 50% sul totale, così come desumibile dall'applicazione del metodo gravitazionale al bacino di attrazione), viene considerata attualmente già circolante sulla rete stradale (o sulla Via Emilia, o sull'itinerario SP61 – SP 5 – ex SP 105). Tale quota è quindi ritenuta già presente sulla viabilità in quanto facente parte degli spostamenti sistematici o occasionali considerati nel dimensionamento dello stato attuale. Questa quota di movimenti mantiene invariata la destinazione finale, ma inserisce come destinazione intermedia l'Area Commerciale terziaria in progetto. Sulla Via Emilia, in base alle ipotesi fatte nello studio, il traffico non risulta in aumento.

Livello di congestione

Lo studio ha quindi valutato il livello di congestione sulle arterie interessate ipotizzando 2 scenari:

FUTURO 1: domanda futura e infrastrutture invariate

FUTURO 2: domanda futura e infrastrutture con migliorie

In base agli studi effettuati la situazione della SP 5-S.Croce risulta potenzialmente critica, con un livello di congestione significativo.

Potenziamento infrastrutturale

Le migliorie infrastrutturali considerate nello studio e poste quali interventi da realizzare da parte del soggetto attuatore per l'attuazione e la sostenibilità del comparto sono:

- adeguamento della sezione stradale della SP 5 dalla strada Vicinale Viola del Monte fino alla frazione di Santa Maria Nuova
- rotatoria sulla Via Emilia
- rotatoria sulla SP 5 all'intersezione con la ex SP 105
- rotatoria di ingresso al comparto

In base a tali opere di potenziamento stradale la congestione della SP 5 passerebbe comunque da alta a medio alta. Inoltre negli ultimi anni la Via Emilia è tendenzialmente più scarica: i motivi di tale riduzione possono essere diversi quali la crisi economica o una diversa scelta degli itinerari che collegano Forlì a Cesena, quest'ultima favorita dalle persistenti criticità che si possono trovare su quel tratto della Via Emilia. In particolare il percorso SP 61-SP 5- ex SP 105 sembra essere riconosciuto come itinerario alternativo (Forlì-Cesena).

Qualità dell'aria

Allo stato futuro la sorgente principale di emissione considerata è il traffico indotto. Dal punto di vista di area vasta queste emissioni del traffico indotto vanno in bilancio complessivo nullo, in quanto la realizzazione del nuovo insediamento presuppone, rispetto ad oggi, uno spostamento dei segmenti di domanda che interessano le nuove funzioni e solo in trascurabile parte presuppone la generazione di nuovi spostamenti.

Dal punto di vista locale, trattandosi di area poco urbanizzata nella quale sono insediate attività prevalentemente artigianali/industriali, l'aumento del traffico dei mezzi presuppone un potenziale aumento di concentrazione di PM10 che però viene ritenuto non significativo per la qualità dell'aria ai recettori.

Considerando quindi le simulazioni già effettuate nel 2010, altamente cautelative e caratterizzate da un sufficiente grado di significatività, lo studio conferma le conclusioni già formulate e cioè che l'impatto sull'atmosfera prodotto dal nuovo insediamento non modificherà in maniera significativa la qualità dell'aria esistente.

Clima acustico

Lo studio è stato condotto considerando solo il periodo diurno in cui è funzionante il comparto commerciale; i dati di input sono stati implementati mediante:

- campagna di rilievo fonometrica
- stima dei dati di traffico nell'assetto futuro

Le conclusioni in base agli elementi più significativi emersi dalle analisi sono i seguenti:

- vi sono **alcuni ricettori potenzialmente critici**, in quanto attualmente distanti o schermati dalle infrastrutture stradali, ma che nello scenario di progetto saranno attigui all'area del comparto: per tali ricettori gli incrementi sono apprezzabili e seppur i valori registrati siano entro i limiti, nelle fasi successive di progettazione dovrà essere posta una particolare attenzione a tutte quelle soluzioni che potranno minimizzarne l'impatto;
- per le facciate dei ricettori direttamente esposte alle infrastrutture (SP 5 e SP 61) il clima acustico nello scenario di progetto rimarrà sostanzialmente invariato rispetto all'attuale in quanto l'incremento

di traffico diurno mediato sull'intera giornata non è ritenuto tale da creare incrementi significativi e comunque i valori registrati risultano entro i limiti previsti dalla norma;

- per altri ricettori nello scenario di progetto si prevedono dei lievi miglioramenti, in quanto l'introduzione della rotatoria allontana leggermente da essi l'intersezione tra SP5 e SP61.

CONCLUSIONI STUDIO DI FATTIBILITA' AREA COMMERCIALE - PAN 8 PAN 9

In base alle analisi e alle considerazioni svolte lo studio afferma quanto segue:

- l'area individuata per l'insediamento delle strutture commerciali è attualmente destinata all'espansione del comparto produttivo artigianale esistente, ossia quello della Panighina, risulta in accordo con le indicazioni del PSC, in quanto la scheda d'Ambito insediativo A13-3 prevede la concentrazione di infrastrutture, attività produttive terziarie ma anche commerciali;
- l'area si caratterizza per un sistema viario sviluppato che in futuro verrà potenziato grazie alla realizzazione della Via Emilia Bis e del grande svincolo a due livelli di collegamento con la SP 5;
- eventuali incrementi di traffico veicolare e possibili incrementi di emissioni atmosferiche inquinanti e acustiche non incideranno sulle residenze, localizzate in posizione decentrata;
- i flussi veicolari in ingresso e uscita dall'area commerciale terziaria di progetto si distribuiscono su una infrastrutturazione viaria di zona dove la viabilità è in grado di assorbire e far fluire il traffico complessivo. Le eventuali criticità dell'ora di punta (peraltro già esistenti) vengono risolte in maniera soddisfacente grazie all'adeguamento della SP 5 e grazie alle nuove rotatorie sulla Via Emilia e all'incrocio con Via San Cristoforo;
- per l'inquinamento atmosferico si può affermare che la situazione attuale risulta già interessata da apprezzabili concentrazioni dei 2 inquinanti principali e che tale situazione rimarrà invariata allo stato futuro;
- a livello acustico l'intervento evidenzia una sostanziale compatibilità e se i dati progettuali considerati non subiranno modifiche, non si ritengono necessarie particolari opere di mitigazione;

Nelle more di sospensione del procedimento, richiesta dall'Amministrazione comunale per concludere l'approvazione del PSC, i proponenti dei comparti PAN 8 e PAN 9 hanno ulteriormente integrato le ipotesi progettuali e le relative valutazioni specifiche (Osservazioni post sospensione n.16 Ipermontebello spa e n. 17 Commerciale Topazio, trasmesse al prot. prov. 4538 /2020), con una ipotesi di aggiornamento e ridefinizione dei comparti interni alla scheda, degli interventi di potenziamento della viabilità, una ridefinizione delle modalità di accesso e del sistema delle dotazioni territoriali, allo scopo di dimostrare maggiormente la fattibilità degli interventi sia dal punto di vista normativo, in relazione al limite dimensionale degli insediamenti commerciali di rango comunale stabiliti dalle leggi in materia di commercio (D.C.R. 1253/s.m.i) che presuppone separatezza e piena autonomia degli insediamenti commerciali, sia dal punto di vista della sostenibilità (Valsat preliminare). Tali elaborazioni grafiche, sono state valutate dagli uffici comunali tecnicamente accoglibili, e in quanto osservazioni fuori termine, potranno essere accolte dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Piano.

Atteso, in relazione alla procedura di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;
 - Azienda USL di Forlì;
 - Agenzia territoriale Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti - ATERSIR
- dagli enti succitati sono pervenuti i seguenti pareri:
 - ARPAE Sezione di Forlì-Cesena con nota PGFC Arpae n. 23057/2018 del 18/12/2018 (acquisito al prot. prov. n. 33569/2018 e n.33201/2018) ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente alla sostenibilità e compatibilità ambientale delle specifiche previsioni ;

- *ATERSIR – parere ai sensi della DGR 201/2016 sulla coerenza delle nuove previsioni con la programmazione d'ambito del Servizio idrico integrato (SII) e sulla ammissibilità dei nuovi interventi infrastrutturali a carico della tariffa del SII: Il parere di sostenibilità del Gestore risulta favorevole condizionato ad una serie di nuovi interventi extra-comparto relativi al potenziamento complessivo del sistema sia per il servizio acquedotto, sia per il servizio fognatura e depurazione, con indicazione di specifici interventi a carico dei soggetti attuatori dei comparti.*

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350, aggiornato prima con la Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19/12/2011 e successivamente con la Variante di coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2112 del 05/12/2016;
- Piano Aria Integrato Regionale 2020 (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 115 del 21/4/2017;
- Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 67 del 3/5/2016;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14/09/2006, in seguito aggiornato con la Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione del Consiglio provinciale n. 70346/146 del 19/07/2010, e con la Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517 del 10/12/2015;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;

Dato atto che questa Provincia ha esaminato il Piano in oggetto, per la formulazione:

- delle riserve ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. relativamente a quelle previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore (parte A);
- dell'espressione in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (parte B);
- del parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni pianificatorie con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere che la Provincia deve

rilasciare nell'ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali (parte C);

Considerate le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza come di seguito riportati:

A) ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

1. COERENZA E RAPPORTO CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE E LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Premesso che il presente II POC è stato adottato dall'Amministrazione comunale nell'imminenza dell'approvazione della nuova legge urbanistica regionale n.24/2017 entrata in vigore dal 1 gennaio 2018, la quale opera sostituendo la previgente disciplina stabilita dalla LR 20/00, in relazione all'efficacia del PSC (variante adottata 2017 e successivamente approvata 2019), del presente II Piano Operativo Comunale e delle previsioni attuative conseguenti, si ritiene di dover richiamare le sopravvenute norme relative ai tempi perentori di validità delle previsioni stabiliti agli artt. 3 et 4 e le conseguenti limitazioni temporali che vedranno azzerare tutte le previsioni in espansione non avviate entro il 01.01.2021, come meglio specificato dalla Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14 marzo 2018, la quale fornisce ulteriori indicazioni per gestire la fase di transizione verso il nuovo sistema di governo del territorio, richiamando in tal senso il p.to VI recante *“Termine massimo per l'approvazione degli strumenti attuativi e per la stipula della convenzione art. 4 c.7”* ;

- A.1. Considerato che le previsioni vigenti, per effetto della sopravvenuta LR 24/2017, perderanno la loro efficacia se non attuate entro il 1 gennaio 2021, riducendo pertanto la validità quinquennale del presente II POC, si ritiene necessario aggiornare nelle Schede attuative degli interventi alla voce “Tempistica di attuazione e validità della scheda” le condizioni e i limiti di validità delle previsioni portandoli a coerenza con la sopravvenuta LR 24/2017. Inoltre, si rileva la necessità, nelle more di approvazione del piano, di compiere un approfondimento sulla reale fattibilità degli interventi nei tempi prospettati, con particolare riferimento alle pre-condizioni e alle opere di carattere infrastrutturale-tecnologico indicate dai soggetti gestori e di sostenibilità, nonché ai relativi impegni da assumere da parte dei soggetti proponenti;**

Considerato che il presente POC è stato adottato in conformità al PSC previgente ma in pendenza dell'adozione di Variante generale al PSC (Del. C.C. n. 47 del 26/05/2017), che è stata nel frattempo approvata (Del. CC. N. 45/2019) modificando taluni elementi con ricaduta sulle previsioni adottate nel POC stesso. Posto che il PSC costituisce il riferimento necessario per il POC, per i Piani attuativi e per ogni altro atto di governo del territorio;

- A.2. Si ritiene necessario che il Comune aggiorni tutte le elaborazioni di POC che fanno riferimento al PSC previgente, assicurando la conformità e la coerenza tra i due strumenti.**

2-COMPARTI DI ATTUAZIONE DEL POC

Comparti confermati/rinnovati dal I POC in art.17 PTCP - PAN_3, FT_2, FT_Parco termale, FT_7, FT_8, FT_9 (comparti Ex PRG)

La Variante ripropone molti comparti approvati nell'ambito del primo POC per i quali riconferma gli oneri di sostenibilità e le condizioni di attuazione già stabiliti in sede di approvazione. Si rileva che tali comparti risultano in parte o totalmente ricadenti in Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 17 del PTCP e pertanto in linea generale indisponibili alla edificazione in particolare nei territori di pianura.

Richiamato che ai sensi di quanto indicato all'art. 2.4 del PSC, in coerenza alle previsioni del Piano Provinciale, nelle zone di cui al secondo comma lettera b) e c) dell'art. 17, il P.O.C. Può, limitatamente all'ambito collinare e montano, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.

Riscontrato inoltre che, in relazione alla verifica conseguente all'approvazione della Variante al PSC, l'elaborato comunale contenente gli stralci comparativi afferma:

- *“Non si ritiene che le modifiche apportate in sede di Variante Generale al PSC interferiscano con l'intervento del 2° POC **"FT_2"**.*

- *“Non si ritiene che le modifiche apportate in sede di Variante Generale al PSC interferiscano con gli interventi del 2° POC **"FT_7"**, **"FT_8"** e **"FT_9"**”*

A.3. Alla luce di quanto sopra, posto che in pianura, fuori dal limite del territorio urbanizzato stabilito ai sensi dell'art. 13 LR 47/78, sono da escludere nuove edificazioni nelle aree di tutela dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 17 del PTCP, si chiede all'amministrazione di riconsiderare la previsione PAN_3 che pare non risultare esclusa dalla norma di tutela;

A.4. Le aree FT_2, FT_Parco termale, FT_7, FT_8, FT_9 poste entro il limite collinare sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 17 del PTCP, risultano assentibili da parte di questa Provincia unicamente a condizione che:

- prima dell'attuazione degli interventi, visto l'art.13 del PSRI, in relazione alla categoria di rischio idrogeologico assegnata alle aree, sia acquisito il parere vincolante dell'Autorità idraulica competente, espresso sulla base di uno studio di compatibilità idraulica e verifica di eventuali rischi assoluti;
- sia rispettato l'inserimento paesaggistico ed adottate adeguate schermature arboree a tutela degli impatti visivi, curando la scelta delle essenze nell'ambito della vegetazione autoctona.

A.5. Per tutte le previsioni derivanti dal I POC si richiamano inoltre integralmente le valutazioni già espresse da questa Amministrazione provinciale con delibera G.P. n. 41750/165 del 24 aprile 2012 nonché quanto osservato per le successive specifiche varianti;

Scheda FT PARCO TERMALE

L'intervento deriva da diverse rimodulazioni del comparto ex PRG denominato PAC17/18 la cui ultima modifica risale alla IV Variante al POC, approvata con Del. C.C. n.49 del 15.06.2015 e sulla quale questa Provincia aveva espresso circostanziate osservazioni e prescrizioni di cui si ritiene necessario richiamare alcuni temi. Pur riscontrando che rispetto alla citata variante la SUL (2.613 mq) assegnata viene ora significativamente ridotta a 407 mq (di cui circa 42 mq esistenti), la previsione continua ad avere rilevanza in relazione al sistema delle tutele presenti di carattere fluviale ex art. 17 del PTCP e boschiva ex art. 10 del PTCP. L'amministrazione dispone per tale previsione in luogo del PUA, di assoggettare l'intervento a *“Permesso di Costruire subordinato a parere favorevole del Consiglio Comunale al **“Programma di riqualificazione e sviluppo delle Terme di Fratta”** e alle relative condizioni e prescrizioni di attuazione.* Nella scheda inoltre non viene prefigurato alcuno schema di assetto che evidenzia la localizzazione delle nuove superfici, delle dotazioni e dell'accessibilità, da porre in relazione agli interventi attuati a seguito della IV Variante POC del 2015 nei comparti adiacenti, ed infine si constata dalla documentazione aerofotogrammetrica la presenza a sud ovest del comparto di una ulteriore fitta estensione arborea rispetto all'areale riportato dalla cartografia del PTCP/PSC, per la quale occorre richiamare quanto stabilito al comma 2bis dell'art. 10 del PTCP sulla definizione di bosco ex D.lgs. n.227/2001.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, si ritiene che in particolare a tutela degli ambiti fluviale e boschivo, la previsione richieda specifiche valutazioni dei seguenti aspetti:

- occorre accertare l'estensione e definire l'effettiva presenza del vincolo boschivo, tramite opportuno rilievo e documentazione tecnica, con riferimento al D.lgs.227/2001 e all'art. 10, comma 2bis del PTCP vigente;
- collocare puntualmente la nuova edificazione del comparto verificando che sia realizzata al di fuori degli ambiti di tutela;
- qualora invece il Comune intenda allocare le nuove superfici all'interno degli areali tutelati, andrà verificata la coerenza a quanto previsto dall'allegato della L.R. 31/2002 (lettera g.6) in merito agli interventi pertinenziali;
- rispetto all'utilizzazione della nuova SUL si dovrà procedere in via preliminare o contestuale al recupero delle strutture esistenti;
- dovrà essere condotta specifica valutazione del sito sotto il profilo geomorfologico, verificandone l'entità e dislocazione;
- verificare il progetto in relazione alla valenza strategica del comparto termale della Fratta, quale dotazione territoriale, quindi di pubblico interesse per la frazione ed il territorio, verificandone in particolare l'accessibilità e le relazioni funzionali con i comparti adiacenti esistenti e in corso di attuazione;

In relazione alla verifica conseguente all'approvazione della Variante al PSC, si rileva che l'elaborato comunale contenente gli stralci comparativi afferma: *“Non si ritiene che le modifiche apportate in sede di Variante Generale al PSC interferiscano con l'intervento del 2° POC "FT_PARCOTERME".”*

A.6. Alla luce delle caratteristiche di tutela dell'area di intervento e della sua valenza di pubblico interesse per la frazione ed il territorio, si ritiene che le suddette valutazioni possano essere compiutamente svolte solo attraverso la pianificazione attuativa (PUA), si chiede pertanto di modificare in tal senso la modalità di attuazione prospettata per la scheda FT PARCO TERMALE.

Schede PAN_8 e PAN_9

Le schede PAN_8 e PAN_9 costituiscono porzioni attuative dell'ambito produttivo individuato dal PSC denominato A13_3 “Panighina”, si tratta di una proposta di insediamento di aree a carattere prevalentemente commerciale e in parte terziaria, da realizzarsi in frazione di Panighina, lungo la SP 5, a nord della SS 9 -Via Emilia. L'esteso ambito A13_3 è individuato dal PSC comunale che, come detto, lo propone con l'obiettivo di costituire integrazione ed espansione della preesistente area industriale-artigianale della Panighina, in stretta relazione alla ipotizzata futura Via Emilia bis ed il previsto svincolo di collegamento con la SP n. 5 (V. S.Croce).

La proposta oggetto del II POC prevede di realizzare in tale ambito un'area a destinazione prevalentemente commerciale interessando una superficie complessiva pari a mq. 120.227, prevedendone la suddivisione in 2 ambiti (PAN_8 e PAN_9) a loro volta ulteriormente suddivisi in 2 sub comparti A1 e A2 aventi una superficie territoriale complessiva di 56'600 mq e B1 e B2 aventi una superficie territoriale complessiva di 50'000 mq circa, con le seguenti destinazioni d'uso:

Comparto A1-uso commerciale: due medie strutture di vendita, una alimentare (mq 2'500) e una non alimentare (mq 2'000);

Comparto A2-uso terziario in unico edificio (3000 mq);

Comparto B1-uso commerciale e uso terziario: due medie strutture di vendita (mq 2'500) non alimentari e quota di terziario mq 500;

Comparto B2-uso commerciale: due medie strutture di vendita (mq 2'500) non alimentari e un'area extra-comparto destinata a verde pubblico (mq 13'052).

Il PSC previgente prevedeva per dare avvio all'ambito A13_3, una soglia minima di insediamento non inferiore al 30% della capacità insediativa complessiva, la quale non risultava soddisfatta dagli interventi prospettati nel POC. In sede di variante al PSC tale soglia minima è stata modificata in riduzione, con

riferimento ad una estensione territoriale minima pari a 10 ha, prevedendo anche una ulteriore suddivisione in sub-comparti con estensione minima pari a 2 ha. La nuova previsione insediativa risulta pertanto oggi compatibile con il PSC vigente, per dare avvio all'attuazione dell'ambito A13_3 di nuovo insediamento all'interno del POC.

Con riferimento alla valutazione e verifica con specifico richiamo alla pianificazione commerciale e alla considerevole quantità complessiva di superficie di vendita prevista nelle schede PAN_8 e PAN_9, risulta necessario in primis, stabilire se le previsioni assunte dall'Amministrazione comunale nel POC in oggetto, siano compatibili con quanto indicato dalle disposizioni legislative vigenti, sia alla D.C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii. in materia di strutture commerciali, sia in relazione alla disciplina del PTCP (art.67).

Ai sensi dell'art. 67, comma 6 del PTCP, mediante specifiche varianti urbanistiche o in fase di approvazione del P.O.C., il Comune può proporre la localizzazione di nuove strutture di vendita entro limiti definiti in funzione della soglia di abitanti, come segue:

“(...) - per i Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, medie strutture di vendita fino a 2.500 mq di superficie di vendita;

- l'individuazione delle aree per medie strutture di vendita non può superare la dimensione di 2,5 ettari di superficie territoriale;

- non è consentita la concentrazione di più strutture di vendita, anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque l'insediamento di medie strutture per una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq;

Come stabilito dall'art. 3.28 del PSC, in merito alla disciplina del commercio, il P.O.C. può procedere all'individuazione di tali nuove strutture di vendita di rilevanza esclusivamente comunale come sopra definite e nel rispetto delle Deliberazioni regionali di settore.

Il PSC al comma 7 dell'Art. 3.28 dispone altresì: *“Nelle more di realizzazione di un asse alternativo alla via Emilia o di adeguate opere di potenziamento, l'eventuale aumento del carico urbanistico delle attività produttive e commerciali esistenti su tale asse è subordinato ad adeguati e dettagliati studi che escludano un aggravio del traffico e della congestione, ovvero che individuino le opportune opere di compensazione e/o mitigazione.”*

In relazione ai dispositivi regionali (D.C.R. n. 1253/1999 e ss.mm.ii.), è necessario verificare le condizioni affinché sia esclusa la possibilità che si realizzi un'aggregazione di medie strutture di vendita tale da assumere un rango dimensionale o una capacità d'attrazione di livello sovracomunale, non prevista dalla pianificazione territoriale vigente.

Si richiamano dalla disciplina regionale in particolare i seguenti due principi normativi fondamentali:

- *“...l'individuazione di aree di esclusiva pertinenza della funzione commerciale, per medie strutture di vendita di dimensioni superiori a 2,5 ha di superficie territoriale e quindi tali da consentire la concentrazione di più strutture di vendita anche attraverso fasi successive di accrescimento, e comunque quando consentano l'insediamento di medie superfici per una superficie complessiva superiore a 5000 mq, deve avvenire nell'ambito del PTCP, al fine di una valutazione congiunta degli effetti cumulativi che tali scelte urbanistiche possono produrre sui sistemi viabilità e traffico, impermeabilizzazione dei suoli, adeguamento infrastrutture, ecc.)”*
- *“...ai fini di una corretta applicazione della disposizione di che trattasi, le medie strutture debbono essere autonome da un punto di vista edilizio ed autorizzativo, non configurando pertanto né la fattispecie di “centro commerciale” ovvero la presenza di più esercizi commerciali inseriti in una struttura a destinazione specifica che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente”.*

Va tenuto presente infine anche quanto specificato dalla D.C.R. 653/2005 emanata proprio per ovviare ad interpretazioni “distorte” della succitata norma regionale:

- “*deve essere considerata unitariamente, ai fini delle procedure autorizzative e dei requisiti urbanistici, l'aggregazione di più esercizi commerciali, anche se collocati in unità edilizie distinte, purchè situate in un lotto unitario e dotate di collegamenti funzionali, ed in ogni caso, quando gli esercizi sono collocati in unità fisicamente accostate. (...) strutture progettate e realizzate unitariamente, con elementi di gestione comune, che usufruiscano di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente*”

Nel P.O.C. in oggetto l'intera area introdotta secondo una letterale interpretazione dei dettami di cui al p.to 1.4 della DCR 1253/99, prevede una superficie di vendita (SV) complessiva di 14.500 mq, la quale risulta suddivisa in 6 strutture commerciali medio-grandi (2.000-2.500 SV), collocate in 4 sub-comparti ognuno di poco inferiore a 2,5 ha di estensione territoriale, per i quali attraverso gli schemi progettuali di massima definiti nelle schede, il Comune afferma la piena autonomia nelle realizzazioni e la separazione delle infrastrutture e degli spazi di servizio (strada pubblica, parcheggi), ritenendo in tal modo di rispondere alla normativa in materia di aggregazioni di Medie Strutture, entro i limiti attribuiti alla competenza comunale. Per collocare tutte le nuove funzioni previste, in ragione dell'onere di sostenibilità, il Comune stabilisce per l'attuazione un impegno aggiuntivo alle dotazioni di legge, la realizzazione/finanziamento di interventi pubblici di riqualificazione infrastrutturale e di valorizzazione commerciale dei centri abitati e ulteriori opere definite “di liberalità” relative al miglioramento della sicurezza stradale a Panighina e S. Maria Nuova. L'intervento sotto il profilo dimensionale risulta articolato come sintetizzato alla seguente tabella:

Tabella 1: dati dimensionali* Ambiti PAN_8 e PAN-9

Comparto	Sub comparto	ST mq	SUL mq	Commerciale-SV mq		TOTALE SV mq sub ambiti	Terziario mq
PAN_8	A1	24.932	6.416	2.500 (A)	2.000	4.500	-
	A2	31.670	3.042	-		-	3.000
PAN_9	B1	24.956	5.940	2.500	2.500	5.000	500
	B2	24.975	5.209	2.500	2.500	5.000	
TOTALE		106.533	20.607			14.500	3.500

*dati ricavati da schede di attuazione e dallo schema planimetrico Tav. 03P

In relazione alle previsioni commerciali ed all'impianto urbanistico ipotizzato riportato nelle schede attuative, con specifico riferimento alla autonomia funzionale (richiamata dalla norma regionale in parola) si rileva quanto segue: ancorché l'area sia suddivisa in quattro sub comparti, in relazione all'accessibilità si prevede un unico accesso con innesto sulla viabilità esterna (via S.Croce) attraverso una nuova doppia rotatoria che collega il reticolo stradale di accesso alle strutture ipotizzate; dalla scheda attuativa adottata si rileva inoltre la seguente prescrizione relativa al necessario coordinamento delle opere di accesso al comparto: “*Condizione è la realizzazione del sistema viabilistico previsto a servizio delle schede POC PAN_8 e PAN_9, incluso il sistema di accessi alle aree mediante due Rotatorie*”. Risulta evidente pertanto che con riferimento all'infrastrutturazione necessaria sia sotto il profilo stradale di accessibilità, sia nelle dotazioni tecnologiche di approvvigionamento e depurazione da realizzare per la sostenibilità dell'intera area, i comparti non sembrano risultare del tutto autonomi. Lo schema di massima assunto nelle schede non sembra infatti garantire appieno che la prevista realizzazione e cessione di strada pubblica risulti pienamente funzionale al collegamento di altre parti del territorio e quindi possa costituire di fatto l'elemento di separazione necessaria. In relazione allo schema progettuale di massima è necessario dimostrare (così come evidenziato nelle Osservazioni tardive proposte ad integrazione), oltre ai suddetti aspetti di realizzazione indipendente delle infrastrutture di servizio, la piena autonomia degli elementi di organizzazione spaziale e distributiva dei sub comparti i quali non devono costituire di fatto funzionalmente un unico comparto, che risulta complessivamente molto superiore al limite dimensionale territoriale (>2,5ha) di rango comunale per l'insediamento di strutture commerciali.

In relazione a quanto sin qui evidenziato e alla luce degli schemi insediativi proposti, la previsione sembra configurarsi di fatto quale *“area commerciale integrata”* di cui al p.to 1.8 della DCR 1253/99 di competenza sovracomunale, ovvero come *polo funzionale*, con conseguenti importanti ricadute territoriali sia sotto il profilo urbanistico che ambientale, le quali necessitano di valutazioni di rango territoriale nonché della dovuta condivisione istituzionale prevista dalla normativa regionale in materia e la cui programmazione non può ascriversi all'autonomia pianificatoria comunale.

A.7. Richiamati gli elementi sopra descritti ed i contenuti specifici di cui al P.to 1.4, e al p.to 4.2.3 della DAL n. 1253/1999, si ritiene opportuno per le previsioni PAN_8 e PAN_9 prevedere un aggiornamento degli elaborati delle schede attuative in cui il progetto, sia riconfigurato per assicurare all'impianto urbanistico la necessaria autonomia funzionale (richiamata dalla norma regionale in parola), con riferimento sia all'infrastrutturazione necessaria sotto il profilo dell'accessibilità, sia degli spazi di servizio (strada pubblica, parcheggi) e dotazioni pubbliche, dimostrando che i comparti possono risultare pienamente autonomi e separati e la loro configurazione corrispondente alle classi dimensionali la cui pianificazione compete allo strumento operativo comunale.

A.8. Con riferimento alle valutazioni di competenza provinciale in materia di pianificazione, si richiama quanto stabilito al comma 5 e comma 6 dell'Art. 67 del PTCP, ossia che le localizzazioni di aree commerciali a livello sovracomunale *“è subordinata alla realizzazione della nuova Via Emilia”* e che *“si escludono ulteriori localizzazioni, esterne ai territori urbanizzati dei PRG vigenti alla data attuale, di strutture commerciali frontistanti la Via Emilia o direttamente gravanti su di essa”*. Si ritiene pertanto che la previsione in fase attuativa debba confermare pienamente la propria rispondenza alle fondamentali disposizioni di cui sopra, attraverso lo sviluppo di adeguate soluzioni viabilistiche di sostenibilità alternativa alla situazione attuale, come peraltro esplicitato dai proponenti negli elaborati progettuali integrativi depositati agli atti;

III- PIANO DEL COMMERCIO

Con l'aggiornamento della normativa comunale di *“Adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi ai provvedimenti regionali e provinciali emanati in attuazione del D.Lgs n. 114/1998”* per l'insediamento sul territorio comunale di nuove medie e grandi strutture di vendita, vanno richiamati sia gli esiti della Conferenza Provinciale dei Servizi Marzo 2000, sia le proposte di localizzazione assunte tramite il II POC con l'elaborazione del Piano del Commercio, le quali devono rispondere ai *“Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14”*, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1253 del 23 settembre 1999 e successive modificazioni. Inoltre la fase attuativa delle previsioni relative alle strutture di vendita medie e grandi è disciplinata dalle ulteriori prescrizioni approvate nella seduta conclusiva della Conferenza del 21 marzo 2000 e confluite nel PTCP vigente all'art.67, di seguito richiamate:

- *le previsioni insediative derivanti da disposizioni normative, ovvero ricadenti nelle stesse aree e/o comparti attuativi sono da considerarsi strutture di vendita isolate e non devono costituirsi come centri commerciali e/o aree commerciali integrate;*
- *le strutture di vendita di rango medio inferiore, frontistanti la Via Emilia, dovranno garantire caratteristiche di innesto fra la viabilità pubblica e quella privata uguali o equivalenti a quelle di cui al punto c.3 del paragrafo 5.3.4 dei criteri regionali (innesto canalizzato ad uso esclusivo);*

Tenuto conto dei sopra richiamati riferimenti normativi si formulano le seguenti considerazioni:

PC_4 e PC_S_7, PC_9 e PC_10 - Strutture frontistanti la Via Emilia

Le previsioni commerciali di cui agli identificativi PC_4 e PC_S_7; PC_9 e PC_10, riguardano tutte strutture commerciali esistenti poste in aree frontistanti la Via Emilia, alcune con accesso diretto, per le quali il presente piano prevede ampliamenti delle superfici di vendita più o meno rilevanti, passando in taluni casi da 800 mq a 1500 fino a 2500 mq di SV.

Sebbene il rango dimensionale delle strutture di vendita proposte sia riconducibile alle facoltà proprie della pianificazione comunale, si richiama tuttavia che ai sensi dell'art. 67 del PTCP tali strutture dovranno in particolare garantire caratteristiche di innesto fra la viabilità pubblica e quella privata uguali o equivalenti a quelle di cui al punto c.3 del paragrafo 5.3.4 dei criteri regionali, nonché dimostrare la sostenibilità rispetto ai carichi di traffico e alle infrastrutture di servizio.

Si evidenzia pertanto la necessità di considerare l'aggravio di traffico veicolare indotto sulla Via Emilia da ulteriori incrementi di superficie commerciale, che risulta allo stato attuale non pienamente sostenibile per le note condizioni di elevata congestione che presenta tale asse.

A.9. Le previsioni suddette si potranno conformare solo a condizione di garantire il completo rispetto di quanto stabilito dal PTCP in relazione alla via Emilia ed ai carichi di traffico indotti, nonché ai requisiti di sicurezza degli innesti. In ogni caso, dovrà essere posta quale condizione all'attuazione degli interventi di ampliamento, la realizzazione di una strada alternativa che distribuisca le strutture commerciali frontistanti la via Emilia e opportune opere di messa in sicurezza stradale anche di tipo ciclo-pedonale. Dovrà inoltre essere preventivamente verificata la dotazione di parcheggio necessaria ai sensi di legge ed il rispetto di tutte le condizioni di cui alla DCR n.1253/1999 e ss.mm.ii.. L'attuazione di dette previsioni dovrà essere assoggettata a Piano urbanistico attuativo, come previsto al p.to 4.2.3 lettera e) della già citata DCR, al fine di prevedere nella convenzione gli impegni relativi alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità ritenute necessarie;

PC_1 PC_2 PC_14 - Settore alimentare

A.10. In relazione alle strutture del settore alimentare esistenti in ampliamento o di nuova previsione, si prescrive che preventivamente all'autorizzazione degli interventi sia svolto apposito studio sul sistema di accesso e uscita in relazione all'aumento di carico di traffico e alle caratteristiche funzionali della viabilità esistente, allo scopo di verificare e garantire nel progetto le opere e le misure di sicurezza stradale necessarie, in accordo con il settore mobilità comunale. Dovrà essere garantita inoltre l'assenza di nodi di congestione e il collegamento in sicurezza con la mobilità ciclo-pedonale, prevedendo tutte le opere necessarie. Tali condizioni attuative dovranno essere riportate nelle relative schede;

B) ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Alla luce delle analisi e delle valutazioni espresse nell'elaborato di ValSat, in relazione alla sostenibilità del POC in oggetto, tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale, delle osservazioni presentate, richiamato altresì interamente quanto già espresso nel presente atto alla precedente sez. A) **si esprime parere nel complesso positivo alle seguenti condizioni:**

Misure di sostenibilità per tutti gli interventi

B.1. In tutti i casi ove è stata evidenziata la necessità di realizzare importanti opere di sostenibilità, per ovviare alla carenza di infrastrutture fognarie, acquedottistiche pubbliche e viarie, ai fini della valutazione di sostenibilità, si assume quale condizione fondamentale e imprescindibile ai fini dell'attuazione delle previsioni, la preventiva verifica di fattibilità, sia sotto il profilo

tecnico, sia economico delle opere poste in carico ai soggetti attuatori, così come definite nei pareri degli enti gestori;

- B.2.** Si richiama per tutti gli interventi la necessità di condurre, nelle more di redazione del PUA, specifici approfondimenti rispetto al “Piano stralcio per il Rischio idrogeologico” (PSAI) in relazione alle aree a rischio alluvione di cui agli artt. 3 et 4 e alla verifica di compatibilità idraulica per tutte le aree limitrofe ai corsi d'acqua, al rispetto degli areali con formazioni boschive tutelate all'art. 10 del PTCP, ovvero ai diversi vincoli individuati. La progettazione dovrà prioritariamente conformarsi alle effettive condizioni di suscettibilità all'edificazione vincolate dalle prescrizioni e dalle condizioni poste dalle tutele individuate;
- B.3.** In sede di attuazione delle previsioni sarà necessario specificare le *“misure finalizzate al contenimento dei consumi e all'impiego di risorse rinnovabili e a basso carico inquinante”*, nonché massimizzare l'uso di fonti energetiche rinnovabili. Il progetto dovrà dimostrare la compatibilità architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico, la cui coerenza dovrà essere attentamente verificata anche in relazione ai punti di vista maggiormente significativi e panoramici del territorio circostante;
- B.4.** Essendo il POC organizzato in Schede-Norma, tali da contenere ognuna le disposizioni previste per ciascun comparto, al fine di conseguire univocità e maggiore chiarezza su quanto dovrà effettivamente costituire preconditione all'attuazione degli interventi sotto il profilo della sostenibilità ambientale, si ritiene necessario integrare e aggiornare le schede normative con le indicazioni puntuali e le previste misure di sostenibilità in esito della ValSAT, nonché quelle conseguenti all'espressione dei pareri degli enti e le condizioni definite nel presente atto, evidenziando in apposita sezione tutte le opere/dotazioni di sostenibilità poste in carico al soggetto attuatore;

Previsioni derivanti dal I POC

- B.5.** Per tutte le aree derivanti dal I POC si richiamano e confermano le valutazioni già espresse da questa Amministrazione provinciale con Delibera di Giunta provinciale n. 41750/165 del 24 aprile 2012, nonché i successivi pareri espressi sulle relative varianti specifiche al POC, le quali dovranno essere opportunamente aggiornate e integrate con il presente parere nelle schede di attuazione;

Tutela paesistica

Sono numerose le previsioni di POC che insistono su zone tutelate sotto il profilo paesistico ed ambientale da specifiche norme del PTCP; in particolare:

- Le previsioni PAN_3, FT_1 in parte, FT_7, FT_8, FT_9, PUA_PARCO_TERME in parte; ricadono pressoché interamente in *Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua - art. 17*;
- le previsioni PUA_PARCO_TERME in parte, BERT_5A, FT_2 ricadono in *Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale art.19*;
- il PUA_PARCO_TERME ricade in *vincolo boschivo art.10*
- le previsioni FT_2, PAN_3, PAN_5, PAN_8, PAN_9, SMN_3, SMN_2A, SMN_2C e SMN_1A ricadono in aree art. 28 - *Zone di tutela dei corpi idrici* ;

È evidente che l'attuazione delle suddette previsioni dovrà attendere alle disposizioni citate.

- B.6.** Tenuto conto che per le suddette proposte, la cui attuazione è subordinata a pianificazione attuativa, in sede di PUA sarà effettuata una puntuale verifica della conformità a dette disposizioni. Per le restanti previsioni proposte che saranno attuate mediante intervento diretto, al fine di ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni di PTCP, la scheda di POC dovrà recare, ove necessario, le puntuali indicazioni progettuali cui attenersi;

PAN 8 – PAN 9 - AREA COMMERCIALE

In relazione alla previsione commerciale, richiamato quanto già affermato in merito alle riserve di natura urbanistica (sez A), si esprimono con riferimento allo studio di fattibilità e alla sostenibilità ambientale e territoriale dell'intervento le seguenti ulteriori considerazioni:

La volontà di realizzazione della nuova Area commerciale è stata descritta all'interno dello studio di fattibilità come l'espressione della capacità del Comune di Bertinoro di poter concorrere, grazie alle potenzialità che il Comune stesso possiede, al supporto dei centri sovraordinati; lo studio parte proprio dal rilevare nel PTCP l'assegnazione al comune del ruolo di centro integrativo superiore, sottolineandone la definizione e le caratteristiche. In relazione alle superfici commerciali prospettate, anche garantendone la precisa suddivisione e autonomia, risulta tuttavia difficile non ipotizzare che il comparto risulti di dimensioni tali da richiamare un numero elevato di utenti provenienti da un bacino con distanze maggiori rispetto al territorio comunale, configurandosi di fatto come un polo di attrazione di rango maggiore.

Sotto il profilo della sostenibilità della previsione, per collocazione e dimensione, il tema della viabilità diviene quindi una delle componenti da studiare ed esaminare con maggior attenzione, poiché da questa riverberano le ricadute sulla qualità ambientale, l'inquinamento acustico, atmosferico e la sostenibilità complessiva del comparto.

La previsione si trova in una zona che attualmente vede una significativa congestione del traffico negli orari di punta, soprattutto legati ai flussi di entrata e uscita dal lavoro, sia dell'area produttiva stessa di Panighina, ricca di aziende, attività commerciali etc, sia di pendolarità tra le due città limitrofe, ossia Cesena e Forlì.

La Via Emilia risulta l'asse su cui la valutazione va maggiormente incentrata in quanto attualmente emergono diverse criticità dal punto di vista della congestione di traffico e sulla quale ad oggi non vi sono prospettive di reali idonee alternative. Non si ritiene infatti del tutto plausibile, indicare come “valida alternativa” alla Via Emilia, il percorso costituito dalle SP 105 – SP5 - SP 61, in quanto trattasi di strade di rango locale, inserite nella centuriazione rurale e quindi caratterizzate da carreggiate strette, fossi ai lati, scarsa illuminazione e criticità di sicurezza in relazione ad un forte utilizzo. E' vero infatti che tali percorsi vengono utilizzati da alcuni autoveicoli, talvolta anche pesanti, come alternativa a situazioni di congestione della Via Emilia, ma non essendo concepiti e strutturati per tale scopo, per caratteristiche intrinseche non si può in alcun modo considerarli sostitutivi e tanto meno quale soluzione alternativa alla mancata realizzazione della Via Emilia-bis, di cui ad oggi non sono ipotizzabili imminenti possibilità di realizzazione.

Per le considerazioni sin qui riportate si ritiene pertanto non del tutto plausibile considerare come dato di base per affermare la sostenibilità dell'intervento, la realizzazione della Via Emilia bis, ovvero in sostituzione ad essa, la possibilità di incrementare il traffico indotto sul “percorso alternativo” individuato dalla SP 105-SP 5-SP6, ed altresì non considerare l'incremento di traffico sulla Via Emilia, che dalle valutazioni effettuate sembra non risentire della presenza del nuovo comparto commerciale;

In relazione a quest'ultimo punto, si reputa necessario evidenziare alcuni ulteriori dettagli sulle considerazioni svolte nella valutazione presentata a corredo della proposta:

Nel periodo preso in esame (venerdì ore 17,30/18,30), la congestione della Via Emilia è a livelli molto alti, vista la presenza di numerosi fattori, ossia i pendolari tra Cesena- Forlimpopoli- Forlì, la concentrazione nell'area di numerose attività produttive anche di dimensioni significative e quindi i flussi in uscita dei lavoratori, le attività commerciali esistenti frontistanti la V. Emilia (con previsioni di ulteriori incrementi nel presente POC). Si riscontra che all'interno dello Studio di fattibilità, nei calcoli di carico del traffico, si afferma che la Via Emilia e in parte il “percorso alternativo” vengono utilizzati unicamente da utenti che distano più di 15 min dall'area del comparto, eliminando quindi la quota parte di traffico aggiuntivo indotto dall'entrata a regime del area commerciale, considerando solo gli utenti abituali del percorso stesso e quindi già presenti che si fermano nell'area solo come tappa intermedia, ed eliminando dal conteggio quindi qualsiasi attrattività del nuovo comparto e non tenendo in considerazione gli utenti che utilizzano appositamente la Via Emilia per accedere all'area commerciale (es. i residenti di Ospedaletto o della porzione est di Forlimpopoli, i residenti di Capocolle e Diegaro di Cesena, tutte zone a distanza media di 10 min che potrebbero raggiungere l'area e devono utilizzare la Via Emilia per accedervi). Non si ritiene pertanto completamente corretto non considerare del tutto l'attrattività che si potrebbe avere sia dal Comune di Forlì sia di Cesena e le relative ricadute sull'asse della via Emilia e da questa su via S.Croce.

Si ritiene che lo studio svolto ai fini di dimostrare la sostenibilità della previsione così come prospettata nel POC, non risulti del tutto condivisibile, si reputa debbano essere svolte maggiori considerazioni e valutazioni sulle ricadute territoriali e in particolare sul sistema della mobilità e sulla congestione della Via Emilia. Va

inoltre considerata attentamente l'alta congestione che permane su Via Santa Croce nel tratto che va dal comparto di previsione alla Via Emilia, dovuto al richiamo che l'area in questione può avere sui lavoratori delle imprese esistenti al termine dell'orario lavorativo e il possibile spostamento della congestione sulla Via Emilia dall'orario scelto per lo studio a quello successivo, ossia dalle 18,30 alle 19,30. Infine andrebbero assolutamente prese precauzioni perché il percorso cosiddetto "alternativo" costituito dalle SP5-SP105-SP61 destinato all'utenza locale, data l'inadeguatezza della sede stradale a sostenere traffico intenso, con pericolosità sia per gli automobilisti che per i residenti delle frazioni attraversate, venisse disincentivato ovvero adeguatamente potenziato e messo in sicurezza in tutta la sua estensione.

B.7. In relazione alle valutazioni dei flussi di traffico (schemi) attuale e futuro elaborate nella relazione di Valsat e dallo Studio di fattibilità presentato ad integrazione, si evince un peggioramento della congestione sulla via S.Croce che passa da 30% medio-alta a > 50% alta, nel tratto interessato dalle previsioni PAN 8 e 9.

La rotatoria prevista tra le SP 5 e (ex) SP 105 presenta alcune criticità, per la presenza di edifici in adiacenza all'intersezione, determinando la necessità di una revisione di uno degli interventi migliorativi prospettati dallo studio, ferma restando la necessità di fluidificare l'innesto tra le due strade. Si riscontra quindi che il tracciato di collegamento Forlì-Cesena individuato come "*alternativo alla via Emilia*" costituito dalle SP 5- 61 e Via San Cristoforo (ex sp 105), per caratteristiche dimensionali e morfologiche (fossi e larghezza carreggiata) e di pericolosità delle intersezioni, debba essere sottoposto ad un ulteriore approfondimento in fase esecutiva, sia in termini di fluidità che di sicurezza. Per la via Emilia infine, le valutazioni condotte dovranno essere incrementate, per valutare i dati sotto ogni possibile condizione di stress di carico e dimostrare definitivamente che le previsioni PAN 8 e PAN 9, considerata l'attrattività stimata delle strutture commerciali nelle dimensioni prospettate, non possano aggravare ulteriormente la congestione, con ricadute sul sistema infrastrutturale viario del quadrante territoriale di riferimento;

B.8. Per quanto attiene nello specifico l'area commerciale, la cui sostenibilità risulta verificata solo entro il limite di flussi di traffico ipotizzati dallo studio proposto, si reputa necessario in sede di pianificazione attuativa, definire più dettagliatamente i livelli di attrattività delle strutture commerciali stesse: eventuali modifiche o incrementi delle superfici commerciali potranno avvenire di pari passo con il potenziamento del sistema viario o con la realizzazione di valide alternative;

B.9. Richiamato il fondamentale principio di riduzione del consumo di suolo, si chiede che una quota delle elevate quantità di parcheggi pertinenziali delle nuove strutture commerciali sia collocato all'interno della sagoma degli edifici. Tutte le aree scoperte e le aree destinate a parcheggio dovranno essere realizzate con materiali drenanti e dotate di idonee alberature di prima grandezza che garantiscano il massimo ombreggiamento e permettano una migliore mitigazione ambientale delle superfici più ampie, al fine di evitare l'effetto "isola di calore";

B.10. L'Amministrazione Comunale, dovrà richiedere al proponente un periodico monitoraggio dei flussi veicolari nell'area in oggetto e nel suo prossimo intorno, verificando rispetto allo stato attuale, lo stato conseguente alla piena attuazione delle previsioni. Il monitoraggio dovrà riferire indicativamente lo scenario, al termine del 2° anno, del 6° anno ed al termine della completa attuazione del comparto come segue:

- i flussi veicolari rilevati dovranno essere distinti in veicoli leggeri e veicoli pesanti;
 - le misurazioni dovranno essere effettuate in modo tale da poter caratterizzare al meglio gli spostamenti in ingresso ed in uscita dal comparto;
 - i dati di incidentalità rilevati annualmente dovranno essere monitorati allo scopo di individuare punti critici, con particolare attenzione agli attraversamenti ciclo-pedonali,
- I risultati dovranno essere opportunamente elaborati al fine di individuare, ove necessario, azioni correttive e migliorative rispetto agli scenari prospettati;**

Si illustrano di seguito ulteriori considerazioni e criticità individuate, definite in collaborazione con i tecnici dell'Ufficio viabilità provinciale, relative alla valutazione delle elaborazioni progettuali presentate con Osservazione tardiva n.16 e n.17 (prot comunale 194911/2019), in relazione alle strade di competenza

provinciale, sulle quali ricadono le opere di potenziamento e di ingresso alle aree commerciali che saranno da tenere in debita considerazione nelle successive fasi attuative:

- rotatoria SP 5- area commerciale: sono necessari approfondimenti su eventuali interferenze dei flussi di traffico (soprattutto in ingresso all'area) per la ravvicinata presenza della rotatoria interna di smistamento; tali interferenze potrebbero generare ripercussioni, in caso di grande affluenza, sul transito sulla SP 5, dalla SS 9 a S.Maria Nuova e viceversa;
- la SP 5 "Santa Croce" è classificata di categoria "F" - strada locale sulla base del Decreto Presidente Provincia di Forlì-Cesena 5466/2017, il tratto che dalla SS 9 "Emilia" conduce al centro di S.Maria Nuova è interamente fuori centro abitato e l'attuale piattaforma stradale è solo di circa 6,40 ml: si ritiene necessario adeguare la piattaforma stradale, ad oggi non idonea ai flussi di traffico prospettati
- la previsione relativa al potenziamento dell'attuale innesto di Via Viola del Monte a servizio del nuovo insediamento pare in contrasto con la realizzazione di una distinta accessibilità ai comparti adiacenti attraverso una nuova rotatoria sulla SP5. A garanzia di una minimizzazione dei rischi per la sicurezza della circolazione sarebbe auspicabile compatibilmente con i requisiti dimensionali da garantire (alternative, in ordine di preferibilità decrescente):
 - un accesso del comparto che gravita su via Viola del Monte coordinato con l'accessibilità tramite la nuova rotatoria;
 - la rifunionalizzazione dell'attuale innesto di Via Viola del Monte sulla SP 5 con canalizzazioni e interdizione della svolta in uscita in direzione SS9, corsia specializzata sulla SP 5 di svolta in immissione da S.Maria Nuova verso via Viola del Monte;
- l'aumento di traffico sulla SP 5 determina -come detto- la necessità di una riqualificazione della piattaforma (carreggiata + banchine) di tutto il tratto tra la l'inizio abitato di S.Maria Nuova e la SS 9; in particolare:
 - una piattaforma da 7,50 ml (3,25 ml di corsia + 0,50 ml di banchina) e mantenimento della classificazione a categoria "F";
 - una piattaforma da 8,50 ml (3,25 ml di corsia + 1,00 ml di banchina) e riclassificazione a categoria "C"
- L'eventuale percorso ciclabile deve essere previsto, (anche con attuazione per fasi) dalla SS 9 a S.Maria Nuova, secondo il DM 577/1999:
 - se cat. "F" anche in affiancamento alla carreggiata stradale con corsia riservata ad unico senso di marcia concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore, con separazione anche di sola striscia longitudinale;
 - se cat. "C" con sede propria, a doppio senso di marcia con separazione fisica di almeno 50 cm.
- la rotatoria sulla SP 5 all'intersezione con la SP 61, così come rappresentata, deve essere oggetto di revisione, in quanto evidenzia possibili criticità in relazione al mancato rispetto dell'angolo di deflessione previsto dal DM 2006 sulle intersezioni. Ciò con riferimento al flusso veicolare da S.Maria Nuova in attraversamento della rotatoria e diretto alla SS 9 che presenta una geometria non favorevole al rispetto della norma citata e quindi con criticità dal punto di vista della sicurezza stradale;

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

Ai sensi dell'art. A-23 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., la previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all'esistenza, ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Richiamando i pareri espressi da ARPA ai sensi della L.R. 19/1982 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e da ATERSIR, ai sensi della DGR 201/2016 sulla coerenza delle nuove previsioni con la programmazione d'ambito del Servizio idrico integrato (SII):

B.11. Si ritiene necessario che l'attuazione degli ambiti inseriti nel POC sia subordinata alla definizione temporale e progettuale dei necessari interventi di adeguamento delle reti per il previsto collettamento al sistema fognario-depurativo e l'adeguamento della rete acquedottistica, come indicato dagli enti gestori di rete competenti;

B.12.In via generale è necessario che le “*Schede di Attuazione*” vengano aggiornate in sede di approvazione con tutte le *Misure di sostenibilità* indicate dalla Valsat del piano, dai pareri espressi nel presente atto e dalle condizioni indicate dagli enti competenti in materia ambientale consultati;

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008

Quasi tutte le aree presenti nel POC adottato discendono dal I POC (e successive Varianti), su cui questo Servizio ha già espresso il proprio parere di competenza. Nel caso in cui tale parere prevedesse delle prescrizioni, queste sono state (o saranno, secondo quanto dichiarato dall'Amministrazione Comunale) riportate nelle schede del nuovo POC. Questo in particolare per le schede **Bert_5A e 5B**.

Scheda **FT_2**: la proposta introdotta con la Variante introduce un sostanziale incremento rispetto al I POC, rendendo necessaria una nuova relazione aggiornata o, quantomeno, l'attestazione di un geologo abilitato, che confermi la fattibilità della proposta dal punto di vista geologico, sulla base delle prove disponibili o di nuovi approfondimenti. Considerando il contesto geologico di pianura dove è ubicata l'area, già indagato dai precedenti strumenti di pianificazione, si è lasciata all'Amministrazione Comunale la facoltà di procedere direttamente agli approfondimenti necessari nella successiva fase di PUA. **Resta inteso che in caso di futura Variante che modifichi le modalità di attuazione dell'area, tali approfondimenti dovranno comunque essere prodotti.**

FT_Parco termale: come sottolineato in sede di richiesta di integrazioni, il comparto era soggetto a PUA, derivante dallo spaccettamento dell'ex PUA PAC 17/18, in seguito all'approvazione della IV Variante al I POC, adottata con deliberazione CC n. 89/2014. Su tale Variante, questo Servizio aveva espresso il proprio parere di competenza con deliberazione di GP prot. n. 44985/127 del 12/05/2015.

Relativamente ai contenuti di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere sismico), veniva espresso parere positivo sul comparto, con la seguente prescrizione: *FT_Parco Terme: la più opportuna collocazione della nuova SUL sarà decisa anche sulla base delle caratteristiche geologico – tecniche dell'area, da definire, con maggior dettaglio, con apposita relazione da produrre in sede di PUA. Eventuali problematiche, non rilevate nelle precedenti relazioni ed indagini, potrebbero anche portare ad una riduzione delle superfici effettivamente realizzabili.*

Considerate le nuove modalità di attuazione introdotte con il presente POC, che prevedono l'attuazione diretta tramite permesso di costruire, eliminando la fase di PUA, pur considerando la riduzione di SUL rispetto al I POC, **si ritiene che l'approfondimento richiesto con il precedente parere (localizzazione della struttura e relativa relazione geologica), avrebbe dovuto essere fornito in questa sede, al fine di poter correttamente effettuare le proprie valutazioni di competenza.** Non si ritiene quindi praticabile quanto proposto dall'Amministrazione comunale di rimandare alla fase di permesso di costruire tali approfondimenti, in quanto la normativa non prevede un parere provinciale su tale strumento. **Si esprime pertanto parere negativo sulla proposta di variazione della modalità di attuazione, al fine di poter compiutamente esprimere il parere di competenza nella successiva fase di PUA.**

PAN_8 - PAN_9: l'area è ubicata in pianura, a valle della Via Emilia. Si ritrovano qui i depositi alluvionali di natura prevalentemente limosa-sabbiosa e di età olocenica. In tutta l'area, le prove effettuate (prove CPT) hanno evidenziato la presenza di prevalenti argille, limi e di alternanze limoso-sabbiose di tracimazione fluviale (ambiente di piana inondabile). La presenza di litologie fini permette di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma, ma si nota che le prove sono state spinte fino a 10 metri di profondità. **Pertanto, in fase di PUA, sarà necessario approfondire tale tema, spingendo le prove almeno fino a 15 metri, massima profondità ritenuta suscettibile del fenomeno.**

Per quanto riguarda la **riduzione del rischio sismico**, non è stata effettuata una valutazione della pericolosità delle singole aree. La valutazione del rischio in VALSAT è stata limitata ad un mero incrocio con la carta di

MZS comunale, evidenziando che nelle zone previste dal II POC non ci sono aree in cui è necessario svolgere il III livello di approfondimento di cui alla DAL 112/2007.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nelle relazioni geologiche trasmesse, **esprime parere favorevole** nei confronti del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **con le seguenti prescrizioni e precisazioni:**

- C.1. Scheda FT_2: In fase di PUA, saranno effettuate analisi geologiche estese all'intero comparto;**
- C.2. Scheda FT_Parco termale: Si esprime parere negativo sulla proposta di variazione della modalità di attuazione, al fine di poter compiutamente esprimere il parere di competenza nella successiva fase di PUA**
- C.3. Scheda PAN_8 - PAN_9: In fase di PUA, sarà necessario approfondire le verifiche del potenziale di liquefazione dei terreni, spingendo le prove almeno fino a 15 metri, massima profondità ritenuta suscettibile del fenomeno.**

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della ValSat, ai sensi dell'art.5, comma 8, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

Dato atto inoltre che:

- nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- così come previsto dal dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss. mm., ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché dal Codice di Comportamento adottato dalla Provincia di Forlì-Cesena con delibera di Giunta provinciale n. 4780/2014, i suddetti dipendenti hanno reso dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, acquisita agli atti del Servizio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Richiamato l' art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamato, altresì, l' art. 21-quater della L. n. 241/1990;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative,

DECRETA

1. di esprimere, in relazione al II POC del Comune di Bertinoro adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 20/11/2017, le riserve ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.ii, di cui ai punti da A.1 ad A.10, contenute ed illustrate nella parte narrativa alla sezione A) del presente atto.
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., una valutazione ambientale positiva, alle condizioni di cui ai punti da B.1 a B.12 illustrate nella parte narrativa B) del presente atto;
3. di esprimere parere favorevole, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, con le prescrizioni indicate ai punti da C.1 a C.3 della soprastante parte C);
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Bertinoro per l'assunzione delle decisioni in merito alle riserve e condizioni sopra formulate e per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 45515 del 13/07/2020)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 9/07/2020

IL DIRIGENTE
(arch. Alessandro Costa)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li, 1

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 09/07/2020

IL DIRIGENTE
Arch. Alessandro Costa

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

LA VICE PRESIDENTE

CRISTINA NICOLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE

MANUELA LUCIA MEI